



ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LAZIO E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO PER IL RACCORDO TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE, IN VIA SUSSIDIARIA, DI Percorsi DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 2 DEL D.LGS. N. 61/2017

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTO l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”;

VISTI gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO il D.M. 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

VISTO il Decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

VISTO il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la nota MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;

VISTO l'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 20 aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

RICHIAMATI i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale (U.S.R.) concernenti la IeFP nella regione Lazio:

- DGR n. 35 del 28/01/2010 "Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- DGR n. 493 del 21/10/2011 Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;
- DGR35/2011 per l'attuazione delle Linee guida di cui all'intesa n. 129/C.U. del 16/12/2010;

- DGR 617 del 3 ottobre 2017: Percorsi triennali di IeFP - Integrazione dell'accordo del 9 febbraio 2011;
- VISTO l'accordo Stato/Regioni del 10 maggio 2018, recepito dal decreto 22 maggio 2018, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

PRESO ATTO che con il citato Decreto 17 maggio 2018 di attuazione dell'art. 7, c. 1 d.lgs. 61/17, sono state ridefinite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri generali per favorire il raccordo tra sistema dell'IP e il sistema dell'IeFP con particolare riferimento a:

- obbligo accreditamento delle Istituzioni scolastiche di I.P. che erogano un'offerta di IeFP;
- programmazione dell'offerta sussidiaria;
- rispetto degli standard formativi regionali di IeFP;
- interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di crediti formativi nei percorsi di IeFP;
- determinazione degli organici per l'offerta sussidiaria;
- misure di accompagnamento per la qualificazione del sistema regionale di IeFP;

CONSIDERATO altresì che il D.lgs. n. 61/2017 demanda ad uno specifico Accordo territoriale la definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra i percorsi IP e di IeFP;

PRESO ATTO che il decreto n. 17 maggio 2018, di recepimento dell'intesa dell'8 marzo 2018, necessario alla messa a regime del nuovo sistema, è stato pubblicato il 27 settembre 2018 e quindi successivamente all'avvio delle attività didattiche negli IIPP e nelle IF;

EVIDENZIATA la necessità di:

- aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale la fisionomia e il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell'erogazione dell'offerta territoriale professionalizzante del secondo ciclo nella Regione Lazio;
- assicurare la continuità e l'organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione del secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi di IeFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;

CONSIDERATA quindi la necessità di rinnovare, relativamente agli aspetti sopra richiamati, l'Accordo Territoriale tra la Regione Lazio e l'U.S.R. per il Lazio;

TRA

la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 – 00145 Roma, Codice Fiscale 80143490581 - rappresentata per il presente atto dalla Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro Avv. Elisabetta Longo

E

il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Viale G. Ribotta 41 - 00144 Roma, C.F. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale dott. Rocco Pinneri,

insieme denominati le Parti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità dell'Accordo)

Le Parti con il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 7. comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplinano:

- a) le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali (IIPP) interessati, anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP ai sensi dell'articolo 4. comma 4, del decreto legislativo n. 61/2017;
- b) la definizione a livello regionale, degli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2. del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi;
- c) il raccordo tra percorsi di istruzione professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e la collaborazione istituzionale tra la Regione e l'USR Lazio.

ART. 2

(Offerta sussidiaria di IeFP)

1. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli IIPP come finalizzata all'integrazione, all'ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di IeFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
2. L'offerta di IeFP erogata in via sussidiaria dagli IIPP rientra nell'ambito dell'offerta di Istruzione e Formazione del sistema educativo laziale come caratterizzato e definito dalla l.r. 5 del 20 aprile 2015 e ne rispetta i criteri.

3. In fase di prima attuazione gli IIPP possono erogare in via sussidiaria esclusivamente i percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere.
4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo è erogata nei limiti delle risorse finanziarie, e strumentali, statali e regionali, disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 3

(Requisiti per l'erogazione dell'offerta sussidiaria)

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP, gli IIPP possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica previo inserimento delle istituzioni scolastiche richiedenti nella programmazione regionale in relazione ai propri indirizzi quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi IeFP di cui all'allegato 4 del D.M. del 24 maggio 2018, n. 92.
2. Gli IIPP realizzano i percorsi per il conseguimento della qualifica di IeFP in via sussidiaria:
 - a) previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 10 per gli IIPP che chiedono nuovi accrediti.
3. Gli IIPP garantiscono:
 - a) la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di IeFP secondo quanto disciplinato dall'Accordo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017;
 - b) l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione Lazio con le qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di IeFP all'interno degli IIPP con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal DM del 22/5/2018, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessati.

ART. 4

(Determinazione organici)

1. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria gli IIPP assicurano una composizione qualitativa dell'organico docente, coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure di IeFP; a tale scopo gli IIPP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre.
2. Gli IIPP assicurano il rispetto della specifica identità dell'offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza dei processi di lavoro, finalizzate anche al presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili sia attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del D.lgs. n. 61/2017 sia nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all' art. 1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015.

ART. 5
(Costituzione delle classi)

1. Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del Decreto 17 maggio 2018, dove il numero degli iscritti che optano per un percorso di Qualifica professionale fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di IP, gli IIPP assicurano la costituzione di gruppi classe di IeFP, fermo restando che gli IIPP non possono attivare solo classi di IeFP e ferma restando la reversibilità delle scelte, l'opzione deve essere esplicitata in sede di iscrizione alle prime annualità, effettuata dall'utenza sull'apposita piattaforma dell'Istruzione, nel periodo tra il termine delle iscrizioni e l'avvio delle procedure di definizione delle classi ai fini della determinazione dell'organico di diritto; gli IIPP possono verificare con l'utenza la correttezza dell'opzione effettuata.
2. In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero di alunni insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, gli IIPP, in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al ri-orientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di IeFP o verso la propria offerta di IP.
3. In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri di cui al D.P.R. n. 81/2009.

ART. 6
(Interventi integrativi)

1. Gli interventi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di IeFP di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 ed attivabili dagli IIPP anche in collaborazione con le IF, consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che sviluppano le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della IeFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).
2. Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi possono essere progettati congiuntamente alle IF che erogano percorsi di IeFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti.
3. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 (nel biennio la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5 comma 1 e nel triennio gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4 c. 3, lett. e) del D. Lgs. n. 61/2017).
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Lazio e dell'Amministrazione Pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7

(Crediti formativi e passaggi e accesso all'esame finale)

1. Nell'ambito del sistema regionale di IeFP i criteri per il riconoscimento del credito, come declinato dalla regolamentazione regionale, sono quelli dell'equivalenza formativa dei percorsi e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito apprendimenti) e quantitativo (tempo dedicato all'acquisizione).
2. La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra percorsi di IP e quelli di IeFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità di cui all'accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018.
3. Ai sensi dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate: per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno.
In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018 la Commissione di cui all'art. 7 del medesimo accordo determina l'inserimento degli studenti nel percorso di destinazione:
 - nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
 - nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
 - nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
4. Il termine temporale per transitare dall'IP all'IeFP e viceversa è fissato al 31 gennaio, per i passaggi in corso d'anno, nel corso dei primi due anni, ed entro il 30 giugno per il passaggio a fine anno. Nel caso di domanda di passaggio nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è fissato al 30 novembre.
5. Possono accedere all'esame di Qualifica Professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di IeFP.
6. Possono altresì accedere all'esame di Qualifica professionale gli alunni che, a seguito di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso gli interventi integrativi e sulla base del giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice circa il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione regionale, sono stati ammessi alle sessioni d'esame degli IP accreditati che hanno erogato gli interventi.

ART. 8

(Declinazione territoriale dei profili di IP e programmazione dell'offerta)

- 1 La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di IP è definita dagli IIPP nell'ambito delle priorità stabilite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto quanto già assicurato dall'offerta di IeFP.
- 2 In un'ottica di sistema, per la definizione territoriale dei propri profili, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di IeFP, gli IIPP si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018

sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.lgs. 13 /2013.

ART. 9
(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione Lazio e l'USR Lazio si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare, relativamente a:
 - promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di IeFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
 - coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di IeFP;
 - condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
2. U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
 - l'assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di IeFP, nelle modalità già sperimentate per la precedente offerta sussidiaria complementare, con la possibilità di optare per diverse classi di concorso;
 - la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.
3. L'attività di controllo del rispetto da parte degli IIPP della regolamentazione regionale di IeFP è esercitata congiuntamente dai rispettivi Uffici preposti.

ART. 10
(Accreditamento)

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale debbono essere accreditate dalla Regione Lazio, secondo le modalità di seguito individuate.
2. Analogamente dovranno essere accreditati gli IIPP che realizzano gli interventi integrati.
3. Tenuto conto che gli IIPP sono istituzioni scolastiche deputate in via ordinamentale all'erogazione di percorsi di istruzione professionale quinquennali rivolti a giovani interessati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, i requisiti e i criteri previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive disposizioni di attuazione, così come il Criterio "Affidabilità economica e finanziaria" (Tabella B della DGR 682/2019), si considerano già soddisfatti.
4. Ai fini dell'accREDITAMENTO regionale gli IIPP devono comunque possedere:
 - Criterio "Risorse infrastrutturali e logistiche" (Tabella A della DGR 682/2019):
 - disponibilità di laboratori o altri spazi per esercitazioni, prove pratiche, ecc. con relativa strumentazione, idonei rispetto agli obiettivi formativi del percorso da erogare.

- Criterio “Capacità gestionali e risorse professionali” (Tabella C della DGR 682/2019):
 - presenza di Formatori (docenti e tutor), tra quelli impegnati nei percorsi, con pregressa esperienza nella erogazione di percorsi di IeFP.
- Criterio “Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate” (Tabella D della DGR 682/2019):
 - esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi triennali di IeFP. Si prescinde dall'esperienza nel caso di progetti didattici e formativi approvati dalla Regione.
 - esperienza nella presa in carico e progettazione di azioni personalizzate.
- Criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” (Tabella E della DGR 682/2019):
 - sussistenza di relazioni stabili con partner rilevanti – enti di formazione, imprese, servizi sociali (accordi territoriali, partnership, ecc....).

ART. 11
(Norme transitorie)

1. Le Parti convengono in merito all’opportunità di proseguire l’offerta sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità fino al completamento del percorso triennale, anche per le classi prime avviate per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
2. Dall’anno scolastico 2022/2023 gli IIPP potranno attivare percorsi di IeFP di prima annualità soltanto previo preventivo accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio.

ART. 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo ha validità per i cicli triennali avviati a partire dall’anno scolastico 2021/2022.
2. Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui all’art. 9 comma 3.

Roma,

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

La DIRETTRICE REGIONALE
Avv. Elisabetta Longo

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rocco Pinneri